

SEZIONE II NORMATIVA PREVIGENTE E QUADRO ATTUALE

Paragrafo I Normativa previgente

La legge 27.12.1977, n. 968, il D.P.C.M. del 20.12.1979 e quello del 4.6.82, con le varie leggi regionali, hanno rivoluzionato il quadro giuridico previgente, introducendo il principio secondo il quale tutta la fauna selvatica non è più "cosa di nessuno", bensì è bene facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

La legge n. 968/77, punendo tutti gli episodi di bracconaggio, anche quelli più gravi, con una semplice sanzione amministrativa, non opponeva un efficace deterrente nei confronti del trasgressore.

Per contrastare tale fenomeno, la giurisprudenza aveva cominciato a punire la caccia abusiva come furto in danno del patrimonio indisponibile dello Stato. In conformità di detta interpretazione giurisprudenziale, erano dunque irrogate, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge sulla caccia, le pene comminate dal Codice Penale. Tali orientamenti, oltre ad aver dato vita a numerosi equivoci interpretativi, presentavano, di per sé, aspetti opinabili e talvolta aberranti.

Da parte nostra, pur ritenendo ineccepibili, sul piano astratto, le conclusioni cui la giurisprudenza era pervenuta, si erano già espresse critiche nei confronti di un legislatore che rimaneva inerte di fronte a situazioni che richiedevano, per ragioni di equità e di giustizia sostanziale, una netta distinzione tra il cacciatore di frodo e il ladro¹.

La nuova legge sull'attività venatoria, n. 157 del giorno 11.2.1992, ha tentato di eliminare, con la previsione di specifiche sanzioni, l'applicazione degli artt. 624 e 625 C.P., nel caso di cattura della selvaggina non cacciabile o in periodi non

¹ *Riflessioni sulla legislazione concernente la caccia, il tiro e le armi, c.s.e.*, Potenza, 1989; in quella sede, così ci esprimemmo: « Nulla vieta allo Stato di comminare sanzioni di carattere penale per l'illegale occupazione della selvaggina, senza stravolgere, però, principi e sentimenti consolidati nel tempo. Il progresso, il nuovo e l'andare contro corrente non significano sovvertire e ripudiare concetti e modi di sentire universali. Anzi, la libertà morale, l'indipendenza di giudizio e la ribellione avverso talune convenzioni altro non sono che un ritorno al naturale, a quelle emozioni e a quei sentimenti che balzano nitidi e spontanei alla coscienza di ogni persona (prima ancora che alle menti dei dotti e degli eruditi), liberi da artificiose devianze. (...) Del resto, a nostro modo di vedere, se non intervengono norme chiare e precise, si potrà giungere a sostenere (ed è innegabile che l'opinione sarebbe esatta in ossequio alla coerenza) che costituisce furto anche l'abbattimento di un capo di selvaggina oltre il numero consentito (è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale costituisce furto l'impossessarsi di beni mobili in numero superiore a quello fissato nella concessione amministrativa). E così, sarà passibile di condanna per furto il cacciatore che abbia aggiunto una sola allodola al carniere consentito. Questo significa che l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale lo marchierà, quale ladro, per tutta la vita. E chi legge il certificato (datore di lavoro, Pubblica Amministrazione) non potrà arguire di quale episodio si sia, in effetti, trattato. Il che non ci pare degno di uno Stato civile ».

consentiti, anche se rimangono tuttora ipotizzabili alcune figure criminose che rientrano tra i delitti contro il patrimonio².

Del resto, essendo stato ribadito il diritto reale di proprietà dello Stato su tutta la selvaggina, insuperabili diventano taluni precetti (e relative sanzioni) stabiliti anche dalla parte speciale del Codice Penale: in particolare, dal titolo tredicesimo del libro secondo.

Perciò, si è affermato che commette il delitto di rapina colui che, usando violenza o minaccia (ovviamente, contro gli organi di vigilanza), si impossessa di un capo di selvaggina³.

E, se il fatto costituisce rapina, deve ammettersi che il ricevere la selvaggina (che sia *corpo del delitto* di rapina) diventa rilevante ai fini del C.P. E così, sarà integrato il delitto di ricettazione (art. 648 C.P.), se la ricezione dell'illecito provento è avulsa dal concorso e però dolosa; ovvero la contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 C.P.), se la ricezione non è dolosa, ma solo incauta; oppure il reato di omessa denuncia (art. 709 C.P.), se chi ha ricevuto la selvaggina omette, dopo essere venuto a conoscenza dell'illecita provenienza, di denunciare il fatto all'Autorità.

Tuttavia, come già anticipato, l'aspetto più rilevante della questione è che l'impossessamento illegale della selvaggina (perché non cacciabile o perché catturata in periodo o in luoghi nei quali è vietata la caccia) integra specifici illeciti di natura contravvenzionale. Ciò ha posto problemi interpretativi per quanto attiene alla successione di leggi penali (art. 2 C.P.).

Orbene, se è stato agevole affermare che, in caso di reato consumato, si verte nell'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 2 C.P. (semplice successione di legge più favorevole), più travagliata è stata la conclusione che, in caso di tentato impossessamento di selvaggina non cacciabile (a es., esplosione di fucilate che non abbiano colpito la preda), siamo al cospetto di vera e propria *abolitio criminis* (2° comma), dato che i reati di cui alle lettere *b*), *c*), *h*) L. n. 157/92, in quanto di natura contravvenzionale, non ammettono la punibilità allo stadio del tentativo⁴.

² Cfr. pure A.F.M. BONSIGNORE, *Brevi note sul c.d. furto venatorio* (nota a Pretore di Terni, 11.2.1993), in *Rass. giur. umbra*, 1993, p. 562; F. SALARIS, *L'occupazione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, UTET, Torino, 1984, vol. 7, p. 631 e ss.; PALMIERI, *Attività venatoria in violazione delle norme sulla caccia e furto degli animali uccisi*, in *Giur. agr. it.*, 1979, p. 668 e ss. Già sotto la vigenza del T.U. del 1939 era stata elaborata la teoria che considerava la selvaggina non come *res nullius*, sì bene come *res communes omnium*: vedi ZAULI, *La condizione giuridica della selvaggina mobile*, in *Foro Lomb.*, 1939, col. 57.

Parlano (sotto l'aspetto generale) del diritto di caccia come diritto di libertà tanto la Corte di Cassazione quanto la Corte Costituzionale: SS.UU., 27.2.1964, n. 437, *Rep. Giust. civ.*, voce "Caccia", n. 14; SS.UU., 21.1.1976, *Giust. civ.*, 1976, I, 519, la quale si spinge sino a definire « diritto naturale » quello di caccia; Corte Cost., 6.7.1965, n. 59, *Giur. cost.*, 1965, 745.

³ Cass., 23.4.1992, Pasini, *Cass. Pen.*, 1993, p. 2536.

⁴ Cass., 12.3.1992, Placenti, *Cass. Pen.*, 1993, p. 552. La sentenza, che richiama anche i contrasti giurisprudenziali in materia di furto venatorio, è annotata da M. CERASE, il quale affronta il delicato tema della successione delle leggi penali, prospettando il contrasto tra la teoria del "fatto concreto" (alla quale aderisce, in Italia, principalmente PAGLIARO, *La legge tra irretroattività e retroattività*, in

Paragrafo II

Attuale normativa

La legge n. 157 del giorno 11 febbraio 1992 ha dunque sostituito la legge n. 968/77, ma ne ha conservato quelle esperienze che, nel tempo, si sono dimostrate valide, modificando e cercando di adattare, alle esigenze manifestate dalla collettività, quelle norme che erano apparse inadeguate alle problematiche emerse in 14 anni di applicazione.

L'art. 1 ripete, come appena detto, il principio già espresso dalla legge n. 968/77, secondo cui la fauna selvatica non è più da considerare quale *res nullius*, bensì patrimonio dello Stato, che ne regolerà l'apprensione secondo proprie leggi.

Il punto qualificante, espresso dalla nuova normativa, in ossequio a quanto dettato dalla Corte Costituzionale¹, è quello della subordinazione dell'attività venatoria al principio di protezione dell'ambiente e di ogni altra forma di vita, oltre che alle ragioni di sviluppo del traffico economico.

Punti fondamentali della nuova disciplina, ma innovativi rispetto alla precedente, sono l'adeguamento alle normative europee in tema di salvaguardia dell'ambiente e di protezione della fauna selvatica; l'introduzione del principio di "specializzazione" del cacciatore; l'attuazione del concetto di programmazione globale dell'intera superficie agro-pastorale; il coinvolgimento attivo del mondo agricolo nella gestione del territorio; la valorizzazione delle autonomie locali².

Finalità principale della nuova normativa è quella della protezione della fauna selvatica, comprensiva di tutte le specie di volatili e di mammiferi esistenti in popolazioni stabili o di passaggio sul territorio nazionale, in stato di naturale libertà, fatta eccezione per i ratti, i topi propriamente detti, le talpe e le arvicole, mammiferi non protetti, in quanto topi e ratti sono nocivi, oltre che agli altri

Giust. pen., 1991, II, c., 1 e ss.) e quella della "continuità nel tipo d'illecito" (alla quale s'ispirano le SS.UU., 20.6.1990, Monaco, in *Cass. Pen.*, 1990, p. 1896); ma l'A. aderisce a una terza impostazione dottrinale, quella della c.d. "piena continuità" (alla quale si rifanno FIANDACA e MUSCO, *Dir. Pen.*, parte generale, Zanichelli, Bologna, 1989, p. 77 e ss.), pur con il correttivo secondo il quale vi sarebbe successione di leggi (e non *abolitio criminis*) anche quando la norma successiva sia generale (e non solamente speciale) rispetto alla precedente: è pure la tesi di PADOVANI, *Dir. Pen.*, Giuffrè, Milano, 1990, parte generale, p. 40.

Nessun dubbio, invece, che era già da considerare come depenalizzato il fatto di impossessarsi (anche conseguendo l'intento) di un solo fringuello, dato che il fatto costituiva mero illecito amministrativo, e non contravvenzione: Pref. Firenze, 19.5.92, Spadiliero, *Foro it.*, 93, II, 521. La pronuncia, pur se precedente all'entrata in vigore del D.P.C.M. del 22.11.93 (il quale, all'art. 2, ha escluso la peppola e il fringuello dall'elenco delle specie cacciabili), conserva valore di attualità.

¹ Corte Cost., sentenza n. 63 del 2.2.1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 136.

² F. BONSANTO, *La legge sulla caccia*, Olimpia, Firenze, 1992.

Sugli aspetti generali in materia di caccia, vedi anche INCERPI-TODESCHINI, *La licenza di caccia*, Olimpia, Firenze, 1978; MAZZONI, *La caccia diffamata*, Olimpia, Firenze, 1978; BONITO, in *Dizionario di polizia*, voce «Caccia», Nocco, 1977.

animali, anche all'uomo. Per quanto riguarda talpe e arvicole, esse sono causa di notevoli danni alle colture agricole, e perciò escluse da qualsivoglia regime di protezione.

A nostro avviso, rimane però aperta la questione intorno alla qualificazione giuridica della condotta di caccia senza il previo ottenimento della licenza.

E vogliamo ampliare il tema con un esempio. Immaginiamo che Tizio, fornito di permesso di fucile per difesa personale, vada a caccia con un fucile calibro 12 ad anima liscia, dopo aver versato la tassa regionale e quella governativa. Immaginiamo, poi, che Caio vada a caccia senza fucile e senza alcun altro mezzo, sperando che il proprio cane scovi cuccioli di lepore e li catturi. Ipotizziamo, ancora, che entrambi vadano a caccia in luoghi e in periodi consentiti. Quali saranno le sanzioni applicabili?

A parte l'eventuale (e discutibile) irrogazione delle sanzioni amministrative per l'omesso versamento della tassa regionale o governativa (nei confronti di Caio) e per il mancato ottenimento del tesserino regionale, non si rinviene, nella legge in esame, alcuna sanzione (penale o amministrativa) relativa al fatto, in sé e per sé, di cacciare senza la relativa licenza.

È così, proseguendo nell'esempio, anche a voler ammettere che Caio sia passibile delle summenzionate sanzioni (che, per la verità, sembrano riferibili al titolare della licenza di caccia *che non abbia versato le tasse di rinnovo*, piuttosto che a chicchessia), rimane che Tizio non risponderà dell'infrazione di cui alla lettera *c*) dell'art. 31. Né ci pare che possano soccorrere le disposizioni di cui alla lettera *h*) dell'art. 30, che si limitano a punire solo la caccia con mezzi non consentiti o di specie di selvaggina non cacciabile (ma né Tizio né Caio si trovano a commettere alcuna delle predette infrazioni). In altri termini, non si riesce a ipotizzare alcuna puntuale sanzione, amministrativa o penale, che punisca il fatto (in sé e per sé) di apprendere selvaggina senza licenza di caccia.

Orbene, considerato che l'esclusione dell'applicazione delle norme di cui agli artt. 624, 625 e 626 C.P. (furto, furto aggravato e furti punibili a querela dell'offeso) si riferisce espressamente alle sole ipotesi contemplate dagli artt. 30 e 31 della nuova legge sulla caccia, sorge spontaneo formulare l'ipotesi che alle norme sul furto non sfuggano le altre attività di cattura e impossessamento illegali di selvaggina. In altre parole, ci pare che il delitto di furto, non riferibile al cacciatore munito di licenza, potrà essere contestato a colui che, sfornito di licenza di caccia (sia o no fornito di altri tipi di permesso di porto d'armi), s'impadronisce illegalmente di selvaggina.

Su tali argomenti torneremo in seguito.